



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA (numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTO: l'art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii., recante "Riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO: il Regolamento (UE) n. 352/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 15/02/2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

VISTO: il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relativo alla revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2018, con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia;

VISTO: il Decreto n. 214 del 08/09/2025, con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia;

VISTA: l'ordinanza n. 95/2022, in data 10/11/2022, della Capitaneria di porto di Venezia, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Venezia";

VISTO: la circolare n. 19028, in data 05/09/2025, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – avente ad oggetto "Schema di regolamento locale per il servizio di ormeggio e battellaggio";

VISTO: la circolare n. 21932, in data 10/10/2025, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – avente ad oggetto "Servizi tecnico nautici - Disciplina dei procedimenti di competenza delle Autorità marittime";

TENUTO CONTO: dell'esigenza di contemperare le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto con i costi del servizio, al fine di fornire un servizio

efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati dall'Autorità marittima al minor costo per l'utenza e che, in tal senso, l'organico di n°42 ormeggiatori consente un'organizzazione del servizio di ormeggio tale da garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, in considerazione dell'andamento dei traffici portuali ed in particolare della forte contrazione del traffico crocieristico;

CONSIDERATO: che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell'Autorità marittima;

TENUTO CONTO: delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;

CONSIDERATO: opportuno dettare norme di indirizzo tese alla razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di ormeggio, in considerazione delle caratteristiche peculiari del porto, della rada di Venezia, nonché della natura e dei volumi dei relativi traffici portuali;

CONSIDERATO: che l'obbligatorietà e l'universalità del servizio impongono una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, anche in ragione della conformazione del porto di Venezia e delle ricorrenti condizioni meteomarine che rendono le manovre di ormeggio/disormeggio dipendenti da fattori e parametri disomogenei e soggetti anche a repentino mutamento;

VISTI: gli articoli 17, 62, 63, 81, 116 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 208 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo unico

È approvato e reso esecutivo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'allegato "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA".

I contravventori alle norme di cui al citato regolamento, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi degli articoli 1173, 1174, 1175 e 1231 del Codice della Navigazione.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che abroga e sostituisce il precedente provvedimento ordinativo n. 95/2022, in data 10/11/2022.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.A. (CP) Filippo MARINI



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA

Articolo 1

(Scopo del regolamento e definizione del servizio)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Venezia e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14, comma 1 *quater* della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni.

Per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.

Le operazioni di cui al presente regolamento consistono nella posa, trasferimento, rilascio e verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada, nonché nell'ambito delle strutture di ormeggio di cui al primo capoverso, anche attraverso adeguati dispositivi tecnologici.

L'operazione di ormeggio decorre dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare e/o in terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente ormeggiata in sicurezza, secondo le indicazioni del Comandante della nave.

L'operazione di disormeggio decorre dal momento in cui gli ormeggiatori, in mare e/o in terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente disimpegnata.

Articolo 2

(Natura e organizzazione del servizio di ormeggio)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, l'ormeggio è un servizio di interesse generale atto a garantire nei porti, ove esso è istituito, la sicurezza della navigazione e dell'approdo; esso è reso, a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità, oltreché con adeguatezza alle caratteristiche ed alle specifiche esigenze del porto.

L'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 è riservata esclusivamente agli ormeggiatori, iscritti nel registro di cui all'art. 209, comma 1, del reg. cod. nav., costituiti in società cooperativa, denominata "Gruppo Ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop." (di seguito, "Gruppo").

Chiunque, per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1, si avvalga di personale non iscritto nel registro degli ormeggiatori/barcaioli è punito ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

L'esercizio dell'attività di ormeggiatore è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Articolo 3

(Obblighi di servizio pubblico)

Quale fornitore universale del servizio il Gruppo ha l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento ed è tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture di ormeggio, indicate all'articolo 1.

In particolare, il Gruppo deve:

- a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi, compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, atte a garantire il costante presidio e ad intervenire con immediatezza per l'esecuzione delle attività di cui sopra, in particolare per l'assistenza alle navi nel porto, nella rada e presso le strutture di ormeggio nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al suo rinforzo/ripristino in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine o per altra causa;
- b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave anche attraverso l'ausilio di applicazioni informatiche di monitoraggio.

Il Gruppo, inoltre, in caso di necessità e comunque su richiesta dell'Autorità marittima, deve:

- a) effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate in porto in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
- b) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;

- c) provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi;
- d) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza a bordo delle navi - come rinforzo/sostituzione del personale di bordo - per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere;
- e) ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la società aggiudicataria della gara EMSA per i centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente, e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso in quanto forfettariamente compreso nella tariffa di ormeggio, salvo che sia diversamente stabilito nel provvedimento tariffario.

Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori, si applica l'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra Angopi e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ai sensi della legge 83/2000, con la delibera 17/235 prot 0011170/TM del 21/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione.

Articolo 4

(Sede del Gruppo e relative dotazioni)

Il Gruppo ha attualmente la propria sede operativa in Venezia al sestiere Dorsoduro n°1510 e può avere altre sedi distaccate.

La sede operativa deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo n.81/2008.

La sede operativa del Gruppo deve essere dotata almeno di:

- a) Apparato AIS;
- b) Apparato ricetrasmittente in VHF/FM, quarzato sui canali previsti dal "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia" e dal "Manuale utente VTS";
- c) Collegamento telefonico con almeno due linee;
- d) Collegamento internet e casella di posta elettronica certificata;
- e) Numero di radio VHF portatili adeguato al servizio da svolgere;
- f) Numero di radio VHF portatili antideflagranti (in caso di servizio presso le banchine adibite alla movimentazione di merci pericolose infiammabili alla rinfusa) adeguato al servizio da svolgere;

- g) Gruppo di continuità che garantisca il funzionamento della radio e di computer in caso di interruzione nella fornitura di energia elettrica.

Il "Gruppo", con il preventivo assenso dell'Autorità marittima, può dotarsi di ulteriori impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo, delle applicazioni, ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione portuale, relative sia agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio sia al monitoraggio informatizzato degli arredi portuali. Tali applicazioni devono essere messe a disposizione degli utenti in conformità alle indicazioni della Autorità marittima

Articolo 5

(Numero degli ormeggiatori)

Ai sensi dell'articolo 209 reg.cod.nav., il numero degli ormeggiatori è determinato in n°42 (quarantadue) unità.

Articolo 6

(Registro degli ormeggiatori)

Il registro degli ormeggiatori tenuto dal Comandante del porto è composto di quattro sezioni: una per gli allievi ormeggiatori, una per gli aspiranti ormeggiatori, una per gli ormeggiatori e una per gli ormeggiatori temporanei.

La cancellazione dal registro è effettuata dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 214 reg. cod. nav.

Articolo 7

(Poteri del Comandante del porto)

Il Comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operatività del porto.

Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale, e sullo svolgimento del servizio per verificare che il medesimo sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

Articolo 8

(Compiti del Presidente del Gruppo)

Fermo restando quanto previsto nello Statuto della società il Presidente del "Gruppo" regola il servizio, secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima, verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori.

Il Presidente non partecipa - in via ordinaria - ai turni di lavoro, salvo l'obbligo di svolgere la sua opera in caso di necessità e/o in presenza di prestazioni di particolare difficoltà.

Egli provvede, altresì, ad informare tempestivamente l'Autorità marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori, avuto riguardo alle esigenze del servizio.

È compito del Presidente assicurare la reperibilità degli ormeggiatori conformemente alla pertinente turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Articolo 9

(Regolamento interno, codice etico e modello organizzativo D.lgs. n°231/2001)

Con regolamento interno, votato dall'Assemblea e approvato dal Comandante del porto, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il Gruppo adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'art. 6 della legge n°142/2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci e deve indicare almeno:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- e) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale che il "Gruppo" deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, devono comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;
- f) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi nn. 81/2008, 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni;
- g) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;
- h) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle entità delle prestazioni svolte, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;

i) l'indennità di carica spettante al presidente del "Gruppo".

Il "Gruppo" si deve dotare di un Codice Etico e di un Modello organizzativo, dandone comunicazione al Comandante del porto.

Articolo 10

(Svolgimento del servizio)

Il Gruppo deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio sono espletate secondo turni di servizio stabiliti dal Presidente del Gruppo, secondo le indicazioni del Comandante del porto, con specifico ordine di servizio.

Nell'ambito di tali operazioni sono comprese le prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave e l'assistenza alla nave durante tutta la sosta in banchina anche in occasione dell'impiego di mezzi tecnologici.

Il Comandante del porto, in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori avviati in servizio.

Articolo 11

(Doveri degli ormeggiatori)

Gli ormeggiatori devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate.

Gli ormeggiatori, sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal Gruppo e indossare un l'abbigliamento da lavoro omogeneo, che mostri, ben visibile, la scritta "Ormeggiatori", nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché indossare le dotazioni di protezione individuale (DPI);
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente nel luogo dove svolgere la prestazione di lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal presidente del Gruppo;
- d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del Gruppo, riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
- e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
- f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del Gruppo, e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;

- g) essere pronti in qualsiasi momento, ad eseguire i servizi d'istituto ordinati, anche d'ufficio, dall'Autorità Marittima;
- h) effettuare le prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici, quelli terrestri e le attrezzature necessarie per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima; utilizzare con perizia le proprie attrezzature comprensive di quelle conseguenti ad adeguamenti tecnologici e le applicazioni informatiche di monitoraggio, al fine di assicurare la più adeguata assistenza alle navi anche durante tutta la loro sosta in porto;
- i) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal comando di bordo;
- j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
- k) una volta che la nave è stata messa in sicurezza, chiedere sempre la preventiva autorizzazione al comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
- l) segnalare tempestivamente all'Autorità marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
- m) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
- n) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall'Autorità marittima;
- o) portare sempre con sé il security pass ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità marittima e della Forza pubblica
- p) obbedire agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità marittima, dai comandanti delle navi e dai dirigenti del Gruppo;
- q) notificare senza indugio al Presidente del Gruppo le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
- r) notificare tempestivamente al Presidente del Gruppo la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;
- s) segnalare prontamente, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave all'Autorità marittima, tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti internazionali;

Per l'esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori devono essere dotati di security pass di cui alla lettera o) rilasciato dalle Capitanerie di porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (security), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Cogecap Prot. n. 59/2023 del 22 dicembre 2023).

Articolo 12

(Formazione e avviamento al lavoro)

Il Presidente del Gruppo provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale degli ormeggiatori, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, e in relazione agli obblighi formativi, anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli ormeggiatori sono regolati dal Presidente del Gruppo con criteri di uniformità distributiva.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli ormeggiatori sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del Gruppo.

Per consentire la sostituzione attingendo da quelli reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori di comunicare, ove possibile, al Presidente del Gruppo le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati.

Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del Gruppo la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del Gruppo o dell'Autorità marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13

(Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e il disimpegno degli obblighi di servizio pubblico il "Gruppo" deve disporre dei beni strumentali necessari. Il "Gruppo" deve dotarsi, secondo le determinazioni dell'Autorità Marittima, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, ed inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità marittima.

Gli ormeggiatori devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio appartenenti al Gruppo, impiegandoli con giusto criterio, tenendo conto di specifiche tecniche e modalità operative secondo la loro destinazione d'uso e le opportune abilitazioni utili anche ai fini delle attività funzionali al servizio, e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o

inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del "Gruppo".

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima su richiesta del Presidente del Gruppo, è vietato l'uso dei mezzi appartenenti al Gruppo per scopi diversi da quelli di servizio e delle attività ad esso funzionali.

Il Gruppo deve essere provvisto di almeno n°10 (dieci) imbarcazioni a motore aventi le seguenti caratteristiche, che dovranno essere sempre mantenute in stato di efficienza e condotte dagli ormeggiatori:

- a) n. 2 (due) motobarca di lunghezza f.t. non inferiore a 12 mt equipaggiata con motori di potenza complessiva non inferiore a 600 KW;
- b) n. 6 (sei) motobarche di lunghezza f.t. non inferiore a 8 mt, equipaggiate con motore di potenza non inferiore a 190 KW;
- c) n. 2 (due) motobarche di lunghezza f.t. non inferiore a 7 mt, equipaggiate con motore di potenza non inferiore a 120 KW.

In ogni momento dovrà essere garantita l'operatività di almeno n°7 (sette) motobarche. Le unità indicate al punto a) non potranno essere poste contemporaneamente fuori servizio per manutenzione, pertanto almeno una di esse dovrà essere sempre operativa.

Tutte le imbarcazioni devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra, e della eventualmente necessaria strumentazione elettronica.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Il Gruppo deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli terrestri eventualmente dotati di verricello, necessari per l'espletamento della parte di servizio che si svolge in banchina.

Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori", anche ricompresa in un logo identificativo.

Articolo 14

(Amministrazione e contabilità)

Il Gruppo può avvalersi di tecnici amministrativi per espletare le pratiche inerenti alla contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Per ogni prestazione resa la squadra di servizio compila, anche utilizzando moderne tecnologie, un comprovante, da sottoporre al visto del comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità marittima.

Il "Gruppo" deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle norme fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15

(Obbligatorietà del servizio)

L'obbligatorietà del servizio è stabilita e disciplinata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24/04/2018.

Qualora le unità esenti dall'obbligo, comprese quelle da diporto, richiedano il servizio, devono avvalersi degli ormeggiatori iscritti nel registro.

Articolo 16

(Svolgimento di altre attività)

Il Gruppo svolge il servizio di assistenza a favore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n°229/2017.

Il Gruppo disimpegna anche le attività accessorie all'erogazione del servizio di ormeggio, purché strettamente funzionali ad esso.

Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza o di urgenza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio; tali attività sono effettuate nell'ambito indicato nell'articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali.

Inoltre, il "Gruppo" può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, altre attività individuate e disciplinate dal Comandante del porto.

In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all'articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

Articolo 17

(Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori/barcaioli è esercitato dal presidente del "Gruppo", sentito il Consiglio, ai sensi e nei limiti del vigente CCNL, e dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione.